

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Bari, 21.4.1975

II. PRESIDENTE

On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
Pugliese

Finocchiaro
S E D E

Egr. Presidente,

le trasmetto la proposta di legge
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio"
a firma dei Consiglieri Regionali Comunisti
Papapietro, Romeo, Rossi, Clemente, Schilardi,
Somma.

Distinti Saluti.

p. IL GRUPPO
(Giovanni Papapietro)
Giovanni Papapietro

CONSIGLIO REGIONALE		
P. C. I. D.		
7 2 APR 1975		
Col.	Classe	Facci.
Prot. N.	1646	

Proposta di legge

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

RELAZIONE

La proposta di legge che presentiamo è la proposta di una legge di delega. Essa riguarda gli interventi per la realizzazione del diritto allo studio e la delega delle relative funzioni agli enti locali. Con questa proposta di legge è possibile compiere un passo avanti decisivo, in attesa di un organico completamento di competenze derivanti dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, sulla via di una definizione dei contenuti di un sistema di interventi idonei a creare condizioni più favorevoli alla partecipazione democratica dei cittadini alla vita della scuola entro l'intero processo educativo.

La proposta raggruppa perciò le funzioni attinenti al diritto allo studio per grandi settori organici (scuola materna, scuola dell'obbligo, scuola secondaria superiore, corsi di formazione professionale) all'interno dei quali viene prevista una serie di servizi e prestazioni indicati in modo che agli enti delegati sia lasciata ampia autonomia nel tradurre in specifici interventi e servizi le previsioni generali. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Sulla base della convinzione che alla Regione spettino solo le funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento, la proposta tende ad equilibrare la discrezionalità lasciata agli enti delegati con direttive regionali di programmazione e con indirizzi da integrare con il piano di organizzazione territoriale dei distretti scolastici ed entro un piano organico di sviluppo che indichi e disciplini le scelte generali di intervento e i modi di gestione. Apre infatti già un orientamento concreto di programmazione dell'economia e dei servizi l'indicazione del consolidamento e dell'estensione di una rete di servizi, come i trasporti (oltre che quelli tipicamente scolastici della mensa, ecc...), di razionalizzazione e pubblicizzazione di tali servizi per favorire la sperimentazione didattica e la realizzazione del tempo pieno, a tali obiettivi finalizzando l'impiego dei fondi e la scelta degli strumenti. Inoltre un tale tipo di programmazione e di delega di funzioni si accompagna, nella presente proposta di legge, alla promozione della più ampia

- 2 -

partecipazione sociale nel processo di formazione delle scelte e della gestione degli interventi.

Con tale proposta si avanza il modello di una struttura dell'intervento in parte diretta da una programmazione annuale, la quale però può essere sempre variata perché verificata di continuo nei suoi risultati attraverso l'intervento di una effettiva democrazia di base, quale si esprime già oggi nella applicazione dei decreti delegati governativi sulla creazione degli organi democratici della scuola. Con la delega prevista nella presente proposta di legge non si eroga soltanto denaro agli enti locali mantenendoli nel ruolo di meri esecutori o erogatori di servizi e mortificando le grandi potenzialità interne all'autonomia locale e al legame storico di questi enti con le popolazioni interessate, ma si sollecita la loro partecipazione alla formazione delle scelte, si utilizza la articolazione democratica da essi rappresentata nella gestione dell'ordinamento scolastico e nella gestione programmazione del fabbisogno, e si coordina il loro intervento. La delega va dunque indirizzata solo agli enti locali, di carattere pubblico e democratico, eletti a suffragio universale e diretto, e non ai vari enti e patronati scolastici ecc..., privi di tale universale rappresentatività (artt. 11 - 12). Nella proposta di legge si tiene certo conto della diversa dimensione geografica e consistenza demografica degli enti locali sul territorio regionale, della loro estrema varietà di caratteri sociali ed territoriali, che spesso impediscono loro di garantire la più razionale ed economica organizzazione dei servizi e la più estesa partecipazione: di qui la previsione (artt. 13-14-15) di incentivi finanziari e di norme tese a favorire la costituzione di consorzi fra comuni e province per la gestione del diritto allo studio.

Come si articola la legge? Essa consta di cinque titoli e di ventinove articoli. Il titolo I (Finalità della legge e riordinamento degli interventi, artt. 1-6) definisce organicamente gli obiettivi che si intende perseguire e le funzioni regionali che si intende delegare relativamente alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, alla scuola secondaria superiore, ai corsi di formazione professionale, all'assistenza sociale e psico-pedagogica. Esso si limita a dettare alcune disposizioni generali per gli interventi

- 3 -

da attuare riguardo ai materiali didattici, alle mense e ai trasporti nei vari settori organici, evitando una normativa di dettaglio. Mentre per la scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore gli interventi previsti sono a favore delle scuole e degli istituti statali, per quanto riguarda la scuola materna gli interventi sono estesi anche alle scuole materne private "situato in aree non ancora servite da scuole statali o dagli enti locali territoriali, alla condizione che offrano parità di trattamento e di insegnamento con queste ultime " (art. 1°, comma 2°).

Nel titolo II (Delega delle funzioni, artt. 7-17), la preposta di legge conferisce la delega ai comuni e alle province, indicando indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate e determinando finalità generali (per es., gli interventi riguardanti la scuola materna saranno attuati in modo da assicurare la loro destinazione collettiva in luogo di una destinazione individuale, da assicurare la gestione sociale della scuola, da favorire lo sviluppo e la diffusione delle scuole statali e pubbliche ecc...). Lo stesso titolo prevede l'aggregazione di comuni fra loro con la provincia: aggregazioni facoltative nell'unica forma oggi concretamente possibile, cioè il consorzio previsto dal testo unico della legge comunale e provinciale.

Il titolo III (Programmazione degli interventi, artt. 18-22) prevede la elaborazione dei piani annuali regionale, comprensoriali e comunali, il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate e la funzione di vigilanza sullo svolgimento di esse.

Il titolo IV (Criteri per la realizzazione dei servizi, artt. 23-27) riguarda i testi e il materiale didattico, e i servizi di trasporto, i servizi per handicappati, le residenze di convitti, l'assicurazione, »

Il titolo V (Disposizioni transitorie e finanziarie, artt. 28-29) riguarda la disciplina transitoria degli interventi e l'onere finanziario.

PAPAPIETRO GIOVANNI
ROMEO ANTONIO
ROSSI ANGELO
CLEMENTE TOMMASO
SCHILARDI GIOVANNI
SOMMA ANTONIO

[Handwritten signatures and notes]
Papapietro
Romeo
Rossi Angelo
Clemente Tommaso
Schilardi Giovanni
Somma Antonio

IL PRESIDENTE

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Proposta di legge dei Consiglieri Comunisti: Papapietro,
Romeo, Rossi, Clemente, Schilardi, Somma.

TITOLO I°

Finalità della legge e riordinamento degli interventi

ART. 1 Obiettivi

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e a realizzare l'educazione permanente, la Regione e gli Enti da essa delegati promuovono e programmano, nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi previsti dalla presente legge, in modo da conseguire i seguenti obiettivi:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico, la ripetenza, il disadattamento, lo scarso rendimento;
- b) garantire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, privi di mezzi;
- c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;
- d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati e agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche e, e comunque, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitarne loro la frequenza alle scuole d'istruzione secondaria superiore;
- e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi e di azioni di sostegno didattico, la piena e omogenea funzionalità educativa di tutte le scuole ed in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione determini per gli alunni condizioni di particolare disagio e inferiorità;
- f) sviluppare un servizio educativo che coinvolga e interessi l'intera comunità e consenta la formazione integrale del cittadino.

IL PRESIDENTE

Nel perseguire tali obiettivi, la Regione promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali ed assistenziali, e con le attività integrative della scuola.

I servizi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e agli alunni delle scuole materne statali e non statali.

ART. 2. Iniziative e strutture di promozione culturale.

Ad integrazione del sistema scolastico istituzionale, la Regione, nell'intento di realizzare l'obiettivo fissato al comma 1) del precedente articolo:

- a) predisporre, mediante l'uso di opportuni strumenti, un servizio di indagine, raccolta ed elaborazione di dati, ricerca e documentazione sulle istituzioni educative;
- b) promuove studi e ricerche sui problemi della programmazione educativa e della sperimentazione e innovazione didattica e organizza l'aggiornamento degli operatori scolastici, anche mediante la realizzazione, con apposita legge, di un Istituto regionale per la ricerca pedagogica, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, delle Università, degli organismi culturali e delle istituzioni scolastiche a tutti i livelli;
- c) realizza un adeguato sistema di strutture culturali e le coordina nell'ambito dei distretti scolastici con quelle già esistenti;
- d) istituisce nuove attività formative extrascolastiche aventi lo scopo di neutralizzare l'analfabetismo di ritorno e consentire un dinamico aggiornamento culturale e professionale di tutti i cittadini;
- e) attua programmi interdistrettuali per lo scambio di esperienze e la soluzione di problemi comuni nel settore didattico e formativo;

IL PRESIDENTE

f) promuove e favorisce, per l'attuazione dell'educazione permanente, l'istituzione, nell'ambito del sistema distrettuale, di centri educativi polivalenti ad uso dell'intera collettività;

g) favorisce lo sviluppo e la diffusione, nell'ambito del sistema distrettuale scolastico, dei Centri di servizi culturali e sociali trasferiti ai sensi della legge 6 ottobre 1971 n.853, alla Regione o comunque da questa istituiti secondo criteri di dislocazione distrettuale.

ART. 3. Interventi a favore della scuola materna e dell'obbligo.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono attuati i seguenti interventi a favore delle scuole materne statali, delle scuole dell'obbligo statali e degli enti territoriali.

- a) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni appartenenti a famiglie il cui reddito non superi l'imponibile di L. 2.500.000, e per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto ed di altro materiale didattico di uso collettivo e in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;
- b) servizio di mensa;
- c) trasporti gratuiti, per gli alunni provenienti da località prive di scuole statali;
- d) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, disadattati e gli invalidi;
- e) iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti, per la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;
- f) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico;
- g) interventi a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico;

h) oneri assicurativi a favore degli alunni e del personale dirigente, docente e ausiliario, per gli eventi dannosi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;

i) ogni altro intervento volto a favorire il diritto allo studio.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere estesi alle scuole materne private situate in aree non ancora servite da scuole statali o degli enti locali territoriali, alla condizione che offrano parità di trattamento e di insegnamento con queste ultime.

ART. 4. Interventi a favore della scuola secondaria superiore.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 sono attuati i seguenti interventi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali, ivi compresi gli istituti professionali, le scuole magistrali e i conservatori musicali:

- a) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni appartenenti a famiglie il cui reddito non superi l'imponibile di lire 2.500.000 e per l'acquisto di pubblicazioni a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica, ivi compreso l'acquisto di strumenti scientifici per i lavoratori;
- b) servizio di mensa;
- c) trasporto gratuiti;
- d) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, i disadattati e gli invalidi;
- e) iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti per la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

- f) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico;
- g) oneri assicurativi a favore degli alunni per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;
- h) alloggio per gli alunni residenti fuori sede sia sotto forma di posti gratuiti o semigratuiti in convitti, e pensionati, sia sotto forma di contributi in denaro a coloro che si trovano in condizioni di disagio economico;
- i) ogni forma di assistenza volta a garantire ai capaci e meritevoli privi di mezzi il proseguimento degli studi anche mediante la concessione di assegni di studio;
- j) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

La determinazione di cui all'art. 4 lett. a) è stabilita per l'anno scolastico 1975/76.

Successivamente il Consiglio regionale, con l'approvazione del piano annuale di cui all'art. 8 stabilisce il limite di reddito entro il quale potranno essere erogati i benefici di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4.

ART. 5. Corsi di formazione professionale.

I corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione sono gratuiti per ciò che riguarda in particolare la frequenza, i materiali e le attività didattiche.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono attuati inoltre i seguenti interventi a favore degli allievi:

- a) presalario di L. 18.000 mensili per la frequenza dei corsi;
- b) trasporto gratuito;
- c) assegno di residenza di L. 30.000 mensili per tutti gli allievi che siano impossibilitati a raggiungere giornalmente la sede del corso dal luogo della loro residenza abituale;

IL PRESIDENTE

d) mensa giornaliera gratuita;

e) oneri assicurativi per gli eventi dannosi connessi all'attività dei corsi e al trasporto.

Gli interventi di cui alle lettere b) e d) del precedente comma saranno attuati, ove possibile, utilizzando gli stessi servizi di cui alle lettere b e c) del precedente art.4.

ART.6. Assistenza sociale e psico-pedagogica.

L'assistenza sociale e psico-pedagogica per gli alunni frequentanti le scuole e i corsi di cui al presente titolo è attuata da Comuni, Province e loro consorzi, secondo le rispettive competenze e le funzioni ad esse delegate dalle leggi regionali.

TITOLO II°

Deleghe delle funzioni

ART.7. Delega per la scuola materna e per la scuola dell'obbligo.

Le funzioni di cui all'art.3, fatta eccezione per quelle indicate alle lett. e) e h), sono delegate ai Comuni, che le eserciteranno a norma dell'art. dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi:

a) gli interventi di cui alla lettera a) dell'art.3 saranno attuati in modo da assicurare agli insegnanti, alle famiglie e alle formazioni sociali interessate, apposite forme di consultazione democratica, la partecipazione alla scelta dei criteri e della misura dei mezzi da destinare rispettivamente agli interventi di natura collettiva e individuale e comunque nel rispetto dell'autonomia didattica della scuola;

b) gli interventi di cui alla lett. b) dell'art.3 saranno attuati in modo da favorire, nel rispetto delle competenze dello Stato, la sperimentazione didattica e la realizzazione della scuola a pieno tempo; c) gli interventi di cui alla lett. c) dell'art.2 saranno attuati in modo da favorire nel quadro

dei distretti scolastici, la razionalizzazione dei servizi di trasporto, nonché, nel rispetto delle competenze dello Stato, una distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio, e uno sviluppo e diffusione delle scuole materne statali e degli enti locali territoriali, che consentano la soppressione delle pluriclassé e garantiscano anche attraverso adeguate dimensioni delle scuole, una maggiore efficacia del processo educativo e la economicità della gestione; d) gli interventi saranno attuati in modo da assicurare la gestione sociale della scuola.

ART. 8. Delega delle funzioni amministrative per la scuola secondaria superiore.

Le funzioni di cui all'art. 4, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere E) e g), sono delegate alle Province che le eserciteranno, a norma dell'art.

dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi:

- a) le Province stabiliranno gli opportuni contatti con i Comuni ai fini della costituzione dei consorzi previsti dal successivo art. 13 della presente legge;
- b) gli interventi di cui alla lett. a) saranno attuati in modo da assicurare agli insegnanti, alle famiglie, agli studenti e alle formazioni interessate, attraverso apposite forme di consultazione democratica, la partecipazione alla scelta dei criteri e della misura dei mezzi da destinare rispettivamente agli interventi di natura collettiva ed individuale e comunque nel rispetto dell'autonomia didattica della scuola;
- c) gli interventi di cui alla lett. a) dell'art. 4 potranno essere attuati in economia o in appalto, sia direttamente da parte delle Province sia sotto forma di contributi agli istituti e favoriranno gli studenti in condizioni di disagio economico, con particolare riguardo agli studenti lavoratori e agli studenti pendolari;
- d) gli interventi di cui alla lett. e) e h) dell'art. 4 potranno essere attuati sia direttamente da parte delle Province, sia sotto forma di contributi agli istituti;

- c) tutti gli interventi di cui all'art.4 saranno attuati in modo da favorire nel rispetto delle competenze dello Stato, la sperimentazione didattica e la realizzazione della scuola a tempo pieno;
- d) tutti gli interventi di cui all'art.4 saranno attuati in modo da assicurare la gestione sociale della scuola;
- e) da una parte degli interventi di cui all'art.4 sarà riservata gratuitamente a studenti capaci e meritevoli, oltre che in condizioni di disagio economico, mediante appositi concorsi da bandirsi da parte degli Enti delegati, su direttive impartite dal Consiglio regionale.

ART.9. Delega per i corsi di formazione professionale.

Le funzioni di cui all'art.5 della presente legge sono delegate alle Province che le eserciteranno, a norma dell'art. dello Statuto, stabilendo gli opportuni contatti con i Comuni ai fini della costituzione dei Consorzi previsti dal successivo art. 13 della presente legge.

ART.10. Limiti territoriali alla competenza degli enti delegati.

Gli enti delegati eserciteranno le funzioni di cui alla presente legge con riferimento alle scuole, agli istituti e alle sezioni staccate aventi sede nel rispettivo territorio ed a favore degli alunni che li frequentano.

ART.11. Delega delle funzioni sui Patronati Scolastici.

Tutte le funzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine ai Patronati Scolastici ed ai Consorzi dei Patronati Scolastici previste dalla legge 4 marzo 1958, n.261 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con DPR 16 maggio 1961, n.636 e trasferite alla Regione con il ~~SRDL~~ DPR 14 genn.1972 n.3, sono rispettivamente delegate ai Comuni per i Patronati Scolastici ed alle Province per i Consorzi dei Patronati Scolastici.

IL PRESIDENTE

ART. 12. Personale assegnato ai Patronati Scolastici.

Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi delle vigenti leggi, alle direzioni didattiche, per servizi da svolgere presso i Patronati Scolastici ed i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici, sono, a loro domanda, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del DPR 14 genn. 1972, n. 3

Gli insegnanti elementari di cui al citato art. 6 del DPR 14 genn. 1972 n. 3, che siano in aspettativa per mandato politico o amministrativo al momento della domanda prevista dal comma precedente, sono ammessi a richiedere il trasferimento nei ruoli regionali, ai sensi del predetto art. 6, entro sei mesi dalla cessazione del mandato.

ART. 13. Consorzi tra Comuni e Province.

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge i Comuni hanno facoltà di unirsi in Consorzi fra loro e con le Province.

Per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge le Province hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro e con i Comuni.

Lo stesso Consorzio può esercitare le funzioni previste sia dal primo che dal secondo comma del presente articolo.

I Comuni e le Province che si consorzieranno seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale indicate con apposita deliberazione del Consiglio regionale, ricevono un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da essi attribuito al Consorzio.

La deliberazione di cui al comma precedente è adottata tenendo conto di eventuali proposte dei Comuni e delle Province interessate o comunque previa loro consultazione.

In mancanza della deliberazione suddetta gli enti consorziati ricevono l'incentivo finanziario di cui al comma precedente qualora l'ambito territoriale del Consorzio sia ritenuto adeguato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE

A partire dall'inizio dell'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il Consorzio subentra nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

Nel caso che il Consorzio sia stato costituito per esercitare una parte delle funzioni comprese in ciascuno dei settori organici di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, la Regione erogherà direttamente al consorzio la percentuale delle somme spettanti agli enti delegati che questi ultimi sono tenuti a versare al Consorzio a norma dell'art. 15.

ART. 14. Organi dei Consorzi.

Gli statuti dei Consorzi prevedono oltre all'Assemblea, al Consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività.

Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, gli organismi rappresentativi del personale docente della scuola, dei genitori, degli alunni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nelle assemblee di consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei Consigli comunali e provinciali.

ART. 15. Partecipazione alle spese di funzionamento dei Consorzi.

Il consorzio dei Comuni e delle Province nelle spese consorziali è fissato nello Statuto del Consorzio tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse di ciascuno di essi.

La quota degli enti delegati è costituita dall'intero ammontare del finanziamento ad essi spettante a norma della presente legge per ciascuno dei settori organici di cui agli artt. 3, 4 e 5 o da una sua percentuale, salva la facoltà per l'ente delegato di integrarla con autonomi finanziamenti.

IL PRESIDENTE

ART. 16. Atribuzioni di funzioni delegate alle Comunità Montane.

Ciascun Comune facente parte di una o più Comunità Montane, costituite ai sensi delle leggi regionali, ha facoltà di attribuire alle Comunità montane delle quali fa parte le funzioni delegate ai sensi della presente legge e anche una parte di esse.

Le Comunità Montane subentrano nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge dall'inizio dell'anno finanziario successivo a quello in cui hanno ricevuto la delega.

Nei casi in cui la delega avvenga per una parte delle funzioni comprese in ciascuno dei settori organici di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione erogherà direttamente alla Comunità la percentuale della somma spettante al Comune per le funzioni delegate concordata tra quest'ultimo e la comunità e previa comunicazione dei due enti alla Giunta regionale.

Art. 17. Funzioni non delegate, interventi straordinari e integrativi.

La Giunta regionale cura l'esecuzione dei servizi non delegati, anche mediante la concessione di contributi a singoli enti locali od altri enti particolarmente idonei, sentita la Commissione consiliare competente.

La Regione può avvalersi dei distretti scolastici, costituiti ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477, quali organi di promozione e di consulenza nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge citata.

Al fine di provvedere ad esigenze di carattere straordinario o temporaneo la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può intervenire direttamente a sostegno degli altri servizi di cui agli artt. 3 e 4.

E' riservata a tal fine alla Giunta una quota non superiore all'8% del totale delle somme attribuite agli enti delegati.

TITOLO III°

Programmazione degli interventi

ART. 18. Piano annuale regionale.

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta formulata sulla base delle domande presentate e dei dati forniti dagli enti delegati, il "Piano per la attuazione del diritto allo studio e dell'assistenza scolastica" relativo all'anno scolastico successivo, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il piano di cui al comma precedente, nell'ambito della programmazione regionale, indica le finalità da raggiungere in via prioritaria, con particolare riferimento ai servizi collettivi quali trasporto, mensa, biblioteche di classe o di istituto e determina:

- a) le somme, articolate per provincia, da assegnare ai Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate;
- b) la somma da assegnare a ciascun consorzio di cui all'art. 8 della presente legge, ovvero a ciascuna Provincia fino alla costituzione dei consorzi medesimi, per l'esercizio delle funzioni delegate;
- c) le somme destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9°.

La determinazione delle somme di cui al precedente comma verrà effettuata tenendo conto:

- 1) della popolazione in età scolastica,
- 2) della popolazione agricola e montana residente;
- 3) dell'estensione del territorio interessato;
- 4) della distribuzione della popolazione nel territorio medesimo;
- 5) degli indirizzi e delle priorità indicate nel piano annuale regionale.

Le somme destinate all'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni di cui alla lett. b) del secondo comma del presente articolo, sono ripartite ed erogate dalla Giunta regionale.

Gli enti delegati sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti per la formulazione del piano di cui al primo comma del presente articolo.

IL PRESIDENTE

ART. 19. Piano annuale comprensoriale.

Entro il mese di giugno di ogni anno, ciascun Ente di cui all'art. 8, secondo comma, acquisito il parere del Consiglio scolastico distrettuale, deve provvedere a deliberare, nel rispetto delle priorità indicate nel piano regionale, il piano di utilizzazione della somma ad esso assegnata, tenendo conto degli interventi a carico del proprio bilancio. Il piano determina l'impiego delle disponibilità finanziarie ed è articolato secondo le voci di cui all'art. 4.

Copia della deliberazione di cui al comma precedente è trasmessa alla Giunta regionale ed ai Comuni del Consorzio.

ART. 20. Piano annuale comunale.

I Comuni, sentito il Consiglio scolastico distrettuale ed i Consigli di circolo e di istituto, deliberano, entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto delle priorità indicate nel piano regionale, sull'impiego dei mezzi finanziari agli stessi assegnati per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 3, coordinando le attività svolte nell'esercizio della delega con quelle a carico del proprio bilancio.

ART. 21. Controllo.

Il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate è esercitato ai sensi dell'art. dello Statuto, dall'organo regionale di controllo degli enti locali territorialmente competente.

Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente.

La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione generale.

ART. 22. Potere sostitutivo.

La funzione di vigilanza sullo svolgimento delle funzioni delegate spetta alla Giunta regionale.

Qualora gli Enti interessati non adempiono all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un delegatoxx adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza degli enti stessi.

IL PRESIDENTE

TITOLO IV°

Criteri per la realizzazione dei servizi

ART. 23. Testi e materiale didattico.

Nell'assegnazione gratuita di testi, libri ed altri strumenti didattici ad uso individuale di cui agli artt. 3, lett. a), e 4, lett. a), che può essere effettuata anche a titolo di comodato, si dovrà tener conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

Per l'acquisto dei testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto o di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica, di cui agli artt. 3, lett. a), artt. 3 e 4, lett. a), si terrà conto delle proposte dei Consigli di circolo o di istituto, ovvero, dove questi manchino, degli insegnanti e degli studenti.

ART. 24. Servizi di trasporto.

Gli interventi di cui agli artt. 3, lett. e c) e 4, lett. c) possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio e in altre facilitazioni o provvidenze.

Il piano di riparto di cui al quarto comma dell'art. 18 può prevedere anche l'assegnazione di somme per l'acquisto di scuola-bus.

ART. 25. Servizi per handicappati.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, lett. d), gli interventi previsti dagli artt. 3, lett. d), e 4, lett. d), sono a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, dei disadattati sociali, degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché a favore dei ciechi e dei sordomuti e possono tradursi anche in servizi di trasporto, lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, riserve di posti nei convitti e residenze.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati d'intesa con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti.

IL PRESIDENTE

ART. 26. Residenze e convitti.

I posti gratuiti e semigratuati nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati - che possono consistere anche in contributi in danaro - sono assegnati dagli enti delegati agli alunni residenti fuori sede, mediante concorso per soli titoli; nel determinare i criteri di valutazione di detti titoli deve tenersi conto delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni e del merito scolastico.

ART. 27. Assicurazione.

Le assicurazioni di cui agli artt. 3, lett. h), e 4, lett. g), coprono dai rischi d'infortunio gli alunni delle scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 1, nonché il personale adibito alla vigilanza degli stessi durante il trasporto.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche e di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse, copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso avvenga.

X TITOLO V°

Disposizioni transitorie e finanziarie

ART. 28. Disciplina transitoria degli interventi.

Gli interventi relativi all'oggetto della presente legge continuano ad essere regolati, per l'anno scolastico in corso al momento della approvazione della presente legge, dalle vigenti leggi e disposizioni.

ART. 29. Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di Lire 10.000.000.000.

L'onere per il finanziamento del piano annuale di cui all'art. 18 graverà per il 50% sul bilancio di previsione dell'esercizio in cui il piano stesso viene approvato, e per il rimanente 50%, sul bilancio per l'esercizio successivo.

GIOVANNI PAPAPIETRO
ANTONIO ROMEO
ANGELO ROSSI
TOMMASO CLEMENTE
GIOVANNI SCHILARDI
ANTONIO SOMMA

